



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

## Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 414 di Registro

Seduta del 28/12/2022

**Oggetto: Imposta di soggiorno – Conferma tariffe per l'anno 2023**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:10, nella solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

<b>Nominativo</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>MELGRATI MARCO</b>	<b>Sindaco</b>		<b>SI</b>
<b>GALTIERI ANGELO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>SI</b>	
<b>GIANNOTTA FRANCA</b>	<b>Assessore</b>		<b>SI</b>
<b>INVERNIZZI ROCCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>	
<b>MACHEDA FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>	
<b>MORDENTE PATRIZIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **dott.ssa Gabriella Gandino**.

Assume la Presidenza **Angelo Galtieri** in qualità di **Vicesindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Rag. Patrizia MORDENTE;

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, parimenti a quello di regolarità contabile;

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 94 del 28/12/2017 è stata istituita nel Comune di Alassio, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. 23/2011 ed è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

PREMESSO inoltre che con Delibera di C.C. 98 in data 27/12/2018 è stato riapprovato il predetto Regolamento;

RICHIAMATI gli articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con cui si dispone che:

l'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento ovvero articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva (art.5 comma 1);

la Giunta comunale può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i periodi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, anche differenziando per singolo mese o frazione (art.6 comma 3);

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n.267/2000 e dell'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alle disposizione di cui all'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regione Liguria:

- n. 362 del 5.5.2017 con cui sono stati approvati i principi concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno cui devono attenersi i Comuni per potere aderire al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, di seguito riportati:

1. utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:

- almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la

promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;

2. non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;

3. applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;

4. promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

- n. 568 del 14/07/2017 con cui è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

DATO ATTO che il Comune di Alassio ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 10/11/2017 prot.n.30461;

RICHIAMATI gli esiti del tavolo di lavoro tra alcuni Comuni della Riviera di Ponente, tra cui il Comune di Alassio, da cui è emersa la volontà di introdurre, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno nel rispetto del Patto Strategico del Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n. 568/2017 della Giunta Regionale, al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le organizzazioni più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r.32/2014;

RICHIAMATO l'incontro svoltosi in data 24/11/2017 con le associazioni locali maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 339 del 15/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona;

DATO ATTO che nel rispetto del richiamato Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, sottoscritto tra le Amministrazioni comunali e le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, di cui alla delibera di G.C. n.339 del 15/12/2017, le tariffe per il triennio 2018 -2020 sono graduate, in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.01.2018 con la quale sono state approvate le tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2018;

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta comunale n. 215 del 28.06.2018, con la quale sono state rimodulate le predette tariffe;

RICHIAMATA, nello specifico, la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 27.12.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 23.12.2020, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2021;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 29.12.2021, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno doversi procedere ad una conferma delle predette tariffe, nel rispetto dei principi approvati con l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona;

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio competente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267;

RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

## DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2023, con estensione al mese di ottobre, le tariffe dell'imposta di soggiorno adottate per l'anno 2019, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri Comuni e con le categorie coinvolte, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, come di seguito elencate:

### Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA)

Classificazione	Tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50

### Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici

Tariffa €/gg a persona € 0,50
Tariffa €/piazzola, utilizzata in maniera stanziale con contratti di durata superiore a 30 giorni, per il periodo di applicazione annuo, - € 25,00

### Strutture ricettive extra-alberghiere

Tipologia	Tariffa €/gg a persona
locande, affittacamere, agriturismo, bed & breakfast, residenze d'epoca	€ 1,00
Ostelli	€ 0,50
Case e appartamenti per vacanze; Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00

2. Di dare atto che, con riferimento all' annualità 2023, l'imposta sarà applicata per il periodo 01 Aprile – 30 Settembre.

Successivamente, su proposta del Presidente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa l'urgenza connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2023-25;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO  
Angelo Galtieri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Gabriella Gandino